

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3314 del 16/07/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., artt. 242, 244, comma 2., 245, 250 e 253, L.R. n. 13/2015. La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. - Via Cervese, 364 - Cesena. Procedimento di bonifica relativo all'accertamento di una situazione di potenziale contaminazione storica accertata a carico della matrice ambientale "acque sotterranee" afferente l'area dello stabilimento alimentare denominato "La Cesenate" sito di Via Cervese 364 - Cesena, attivato dalla Società La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. con nota del 16.01.2018, acquisita al PGFC/2018/1061 del 19.01.2018. Esito del procedimento finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3433 del 16/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sedici LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., artt. 242, 244, comma 2., 245, 250 e 253, L.R. n. 13/2015. La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. – Via Cervese, 364 – Cesena. Procedimento di bonifica relativo all'accertamento di una situazione di **potenziale contaminazione storica** accertata a carico della matrice ambientale **“acque sotterranee”** afferente l'area dello stabilimento alimentare denominato **“La Cesenate” sito di Via Cervese 364 – Cesena**, attivato dalla Società La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. con nota del 16.01.2018, acquisita al PGFC/2018/1061 del 19.01.2018.

Esito del procedimento finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione

Soggetto notificatore (ex art. 245): La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. con sede legale in Via Cervese, 364 – Cesena.

Proprietà: Rosa S.r.l. – Via Cervese, 364 – Cesena.

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare che l'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce:

- al comma 1.: *“Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica, e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili”;*
- al comma 2.: *“Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'art. 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) deve darne comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'art.242. La Provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. E' comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito dl sito in proprietà o disponibilità.”;*

Considerato, in particolare, che l'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce:

- al comma 1.: *“Le Pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti”;*
- al comma 2.: *“La Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente Titolo”;*
- al comma 3.: *“L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253”;*
- al comma 4.: *“Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'art. 250.”;*

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;*

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Richiamata la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”* sottoscritta in data 02.05.2016 tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpae, stipulata in attuazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 85. della L. 56/2014 e dell'art. 15, comma 9. della L.R. 13/2015, nella quale, relativamente alla procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti), si conviene che:

- *“[...] le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art. 244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza [...]”*;
- *“[...] ARPAE eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti delle suddette funzioni [...]”*;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6. della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85., lettera a) della Legge n. 56/2014;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 16.07.2019, prot. gen. n. 16323/19, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;

Atteso che in attuazione della sopracitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione e la Provincia, mediante Arpae, esercitano le suddette funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l'istruttoria del tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e del Titolare dell'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* Dr. Elmo Ricci di seguito riportata;

Considerato che con nota del 16.01.2018, acquisita al PG/2018/1061 del 19.01.2018, il Sig. Arturo Santini, in qualità di legale rappresentante della Società La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A., ha segnalato, come soggetto non responsabile, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., una **situazione di potenziale contaminazione storica riscontrata presso l'area dello stabilimento in oggetto** nel periodo compreso tra ottobre 2015 e marzo 2016, a carico della matrice ambientale **“acque sotterranee profonde”**;

Preso atto che dalla Relazione tecnica predisposta da Servizi Ecologici Società Cooperativa (datata 18.01.2018, trasmessa in allegato alla suddetta nota del 16.01.2018, PGFC/2018/1061), risulta, in particolare, quanto di seguito riportato:

- nel ciclo produttivo svolto presso lo stabilimento in oggetto vengono utilizzate acque sotterranee emunte a circa -25/-30 metri di profondità da p.c. da n. 4 pozzi concessionati (tombinati, posizionati fuori da percorsi di transito), previa effettuazione di apposito ciclo di potabilizzazione e di controllo analitico complessivo biennale;
- dagli esiti delle verifiche analitiche eseguite sui campioni di acque sotterranee prelevati da alcuni dei suddetti pozzi (presentate nell'ambito dell'istruttoria dell'istanza di A.I.A. relativa al medesimo

stabilimento, al fine di acquisire informazioni sulle relative caratteristiche qualitative), risulta il **superamento dei valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i parametri **“ferro”, “solfati”, “manganese”, “selenio”, “cloruro di vinile”, “bromodichlorometano” e “trichlorometano/cloroformio”**;

- *“[...] Si esclude che La Cesenate conserve alimentari possa essere causa di tale contaminazione in quanto produce alimenti e le sostanze rilevate superiori alle Csc non vengono utilizzate nel ciclo produttivo e non sono mai state utilizzate. [...] Ai fini della prevenzione della contaminazione, ribadendo che, viste le sostanze coinvolte, cloruro di vinile e bromodichlorometano, La Cesenate conserve alimentari non è e non può essere responsabile, e pertanto si rende necessario, da parte degli organi preposti, procedere per individuare le sorgenti della contaminazione delle acque sotterranee [...]”*;

Considerato che con nota del 26.01.2018, PGFC/2018/1535, l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – SAC di Forlì-Cesena, in conformità al disposto di cui all'art. 244, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno richiedere:

- ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di effettuare opportune indagini tese ad accertare ad oggi la sussistenza o meno della suddetta situazione di potenziale contaminazione e ad identificare il responsabile della situazione di potenziale contaminazione da composti organo-clorurati/alogenati e da selenio, accertata nelle acque sotterranee afferenti l'area dello stabilimento alimentare in oggetto;
- al Comune di Cesena di esprimere le proprie valutazioni e/o osservazioni in merito al riscontro della suddetta situazione di potenziale contaminazione, con particolare riferimento all'eventuale possibilità di ricondurre la presenza di tali parametri ad attività svolte attualmente o in passato nei dintorni dello stabilimento in oggetto;
- all'Azienda U.S.L. della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Epidemiologia di Cesena di valutare l'opportunità di svolgere eventuali attività ispettive e di controllo ai fini della tutela della salute pubblica, nonché di segnalare ad Arpae, e/o a eventuali altri soggetti competenti, eventuali fatti o situazioni di cui sia a conoscenza in merito all'oggetto, nonché eventuali provvedimenti da adottare in funzione dell'utilizzo della risorsa idrica nell'industria alimentare gestita dalla Società La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A.;

Rilevato che nella suddetta nota del 26.01.2018, PGFC/2018/1535, l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha precisato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 244, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora il responsabile dell'evento di superamento delle CSC definite dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del medesimo Decreto, non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto Titolo V sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva la facoltà di rivalersi nei confronti del proprietario dell'area di che trattasi;

Considerato che in riscontro alla nota del 26.01.2018:

- Arpae – ST di Forlì-Cesena ha trasmesso la nota del 31.05.2018, acquisita al PGFC/2018/8760, con cui ha riferito gli esiti del sopralluogo effettuato presso il sito in oggetto in data 14.02.2018, rilevando, in particolare, quanto di seguito riportato:
 - a) *“[...] Sono state consultate le stratigrafie dei pozzi presenti in azienda dalle quali si evincono le quote raggiunte che vanno dai 25 ai 30 m di profondità. Non è possibile ricostruire la profondità di fenestrazione degli stessi né è possibile capire se vi siano livelli diversi di fessurazione. In considerazione delle caratteristiche costruttive dei pozzi non si è proceduto ad effettuare alcun campionamento di acqua in quanto non risulterebbe rappresentativo di un acquifero in modo particolare, non essendo nota la fenestrazione degli stessi [...]”*;
 - b) *“[...] non è possibile allo stato della conoscenza individuare la sorgente della contaminazione [...] segnalata dalla ditta [...]”*;
 - c) *“[...] Resta fermo che, al fine di accertare se la sorgente sia interna al sito industriale o esterna, sia necessario procedere alla realizzazione di piezometri a profondità nota che possano consentire*

l'individuazione della direzione di falda ed il campionamento dei due acquiferi in modo separato e puntuale [...];

- il Comune di Cesena ha trasmesso la nota del 18.06.2018, acquisita al PGFC/2018/9801 del 20.06.2018, con cui ha comunicato informazioni catastali relative al sito in oggetto *"[...] l'insediamento sorge su area censita al foglio 98, part. 112, 2454, 2855, 2561 e 2562 del Comune di Cesena e classificata nel vigente PRG a "tessuto produttivo polifunzionale" di cui all'art. 39 delle Norme di Attuazione. [...]"* e ha evidenziato, tra l'altro, che *"[...] non si è in possesso di elementi sufficienti atti a ricondurre la presenza dei parametri con cui è stata riscontrata una situazione di potenziale contaminazione, ad attività svolte attualmente o in passato nei dintorni dello stabilimento in oggetto [...]"*;

Rilevato che con nota del 22.06.2018, PGFC/2018/10014, alla luce di quanto comunicato con le suddette note del 31.05.2018 e del 18.06.2018, l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha richiesto, ai sensi dell'art. 244, comma 2 e dell'art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di mettere in atto tutte le attività tecniche necessarie, al fine di identificare il soggetto responsabile della potenziale contaminazione accertata a carico della matrice ambientale "acque sotterranee" afferente il sito in oggetto;

Vista la nota del 07.08.2018, PGFC/2018/12771, con cui Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, tra l'altro, ha trasmesso il verbale della riunione tenutasi presso la sede della Sezione Provinciale Arpae di Forlì-Cesena in data 13.07.2018 e la relazione del sopralluogo eseguito in data 26.07.2018 presso la Società in oggetto, al fine di concordare le strategie di indagine presso l'area dello stabilimento;

Vista, altresì, la nota del 05.08.2019, PG/I/2019/124686 con cui Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso informazioni, documentazione e valutazioni in riferimento alle attività di indagine condotte in sito nel periodo marzo – maggio 2019;

Evidenziato che con la suddetta nota del 05.08.2019, Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha riferito, in particolare, quanto di seguito riportato:

- *"[...] La ditta ha deciso di procedere al posizionamento di due soli piezometri: uno più superficiale ed uno più profondo. [...] si è scelto di posizionare la coppia di piezometri al confine più esterno della proprietà in zona di monte idrografico. I due piezometri sono stati posizionati a circa 6-7 metri l'uno dall'altro in modo da ridurre al minimo eventuali fenomeni di interferenza. [...] I piezometri sono stati denominati PZ1 e PZ2. PZ1 raggiunge la profondità di -25 metri ed è fessurato da -19 a -25. PZ2 raggiunge la profondità di -10 metri ed è fessurato da -4 a -10. [...] si è proceduto al campionamento il 06.05.2019. [...]"*;
- *"In relazione alla stratigrafia rilevata, alle condizioni di totale assenza di umidità, ed estrema compattazione del sedimento riscontrata nella carota del PZ2, risulta evidente che la falda superficiale non è più presente in sito da molto tempo in quanto anche i colori della stessa carota, dati dal fenomeno dell'ossidazione, confermano la mancanza di acqua in modo permanente. Si è deciso di procedere al campionamento anche dei pozzi della ditta che risultano presentare di fatto condizioni di confrontabilità con il piezometro PZ1 profondo. [...]"*;
- *"Dall'analisi dei risultati analitici di Arpae [...], si rileva che le acque in ingresso allo stabilimento presentano tenori di 1,2 dicloropropano e tricloroetilene eccedenti rispetto alle CSC. [...] allo stato attuale della conoscenza dell'acquifero, si esclude una relazione tra le attività della ditta e la presenza dei contaminanti organo-clorurati rilevati nelle acque di falda e quindi si valuta che la sorgente di contaminazione sia esterna al sito. [...]"*;
- *"[...] questo Servizio ha in programma la ripetizione di un'ulteriore attività di campionamento in periodo autunnale. [...]"*;

Preso atto che Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena nella medesima nota riferisce di avere in programma la ripetizione di un'ulteriore attività di campionamento in periodo autunnale e, contestualmente, a fronte di una verifica effettuata dall'Unità Gestione Demanio Idrico di Arpae – SAC di Forlì-Cesena in merito all'eventuale presenza di pozzi in un intorno di circa 500 metri dal sito in oggetto (con profondità massima pari a -30 metri con fessurazione nota), l'effettuazione di un'ulteriore attività di

campionamento all'esterno dei confini dello stabilimento "La Cesenate";

Considerato che con nota del 17.09.2019, PG/2019/143286, l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – SAC di Forlì-Cesena, al fine di procedere alla definizione del prosieguo del procedimento di bonifica attivato per il sito in oggetto dalla Società "La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A." come soggetto non responsabile, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con nota datata 16.01.2018, PGFC/2018/1061, ha richiesto ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di trasmettere, non appena disponibili, gli esiti delle sopraccitate ulteriori attività e indagini tese, tra l'altro, all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione rilevata a carico delle "acque sotterranee" afferenti il sito in oggetto;

Considerato che con nota del 13.02.2020, PG/2020/23909, Arpae – ST di Forlì-Cesena, in riscontro alla suddetta nota del 17.09.2019, ha comunicato, tra l'altro, quanto segue:

- *"In data 16.12.2019 sono stati effettuati [...] i campioni dei piezometri PZ1 e PZ2, precedentemente installati, presenti all'interno dell'area aziendale [...]. E' stato campionato anche il piezometro PZ2 [...]. Dall'analisi dei risultati analitici [...] si rileva che le acque campionate in PZ2 afferenti alla falda superficiale non presentano superamenti delle CSC [...] per i parametri ricercati. Il campione prelevato in PZ1 (-25 metri da piano campagna) evidenzia la presenza di 1,2 dicloropropano, tricloroetilene, 1,1 dicloroetilene, ferro e manganese eccedenti i limiti delle CSC [...]";*
- *"In considerazione della posizione di monte idrogeologico dei piezometri indagati rispetto all'area aziendale si conferma quanto precedentemente comunicato escludendo, allo stato attuale della conoscenza, una relazione tra le attività della ditta e la presenza dei contaminanti organo-clorurati e di Ferro e Manganese rilevati nelle acque di falda in ingresso al sito. Si segnala il superamento delle CSC di Ferro e Manganese pur valutando in base al quadro di conoscenze disponibili che la presenza di questa specie chimica possa essere di origine naturale, in quanto allo stato attuale non risultano individuate e note le concentrazioni caratterizzanti un eventuale fondo naturale.";*
- *"E' stata effettuata una verifica [...] dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni Demanio idrico in merito all'eventuale presenza di pozzi in un intorno di circa 500 metri, con profondità massima -30 metri e con fessurazione nota, ma non è stato identificato alcun pozzo idoneo. Non è quindi stata effettuata alcuna attività di campionamento fuori dai confini dello stabilimento. [...]";*

Evidenziato che, **alla luce delle indagini complessivamente svolte, la matrice ambientale "acque sotterranee" afferente il sito in oggetto risulta interessata da superamenti delle CSC** di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i parametri **"solfati", "ferro", "manganese", "selenio", "triclorometano (cloroformio)", "cloruro di vinile", "bromodiclorometano", "1,2 dicloropropano", "tricloroetilene", "1,1 dicloroetilene"**;

Evidenziato che con nota del 07.04.2020, PG/2020/52287, in conformità al combinato disposto di cui all'art. 244, comma 2. e all'art. 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha richiesto, in particolare, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di comunicare:

- se, ai fini della valutazione dei superamenti accertati per i parametri "ferro" e "manganese" nelle acque sotterranee afferenti il sito in oggetto, possa trovare applicazione uno dei valori di fondo naturali stabiliti in riferimento a tre tipologie di corpo idrico sotterraneo nel documento Arpae "Valori di fondo naturale di ferro e manganese nei corpi idrici confinati superiori di pianura alluvionale appenninica e padana – Periodo di riferimento (1987-2018)", a cura di Marco Marcaccio, con la collaborazione di Manuela Mengoni e Anna Maria Manzieri;
- la possibilità o meno, allo stato attuale della conoscenza, di identificare il soggetto responsabile della potenziale contaminazione rilevata nelle acque sotterranee afferenti il sito in oggetto, al fine della definizione del prosieguo del procedimento di bonifica, in conformità al disposto di cui all'art. 244, commi 2., 3. e 4. ovvero, in alternativa, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che con nota del 22.04.2020, PG/2020/59891, Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena al fine di fornire riscontro a quanto richiesto con la suddetta nota del 07.04.2020 ha comunicato, tra l'altro, che:

- “[...] il documento citato riguarda i valori di fondo naturale di Fe e Mn dei corpi idrici confinati superiori di pianura alluvionale appenninica e padana, per il quale non è ancora resa disponibile sul portale cartografico di Arpa la relativa cartografia, mentre è solo avviata da parte del CTR sistemi idrici la raccolta dei dati per la valutazione dei valori di fondo per il freatico di conoide alluvionale e pianura appenninica [...]. Pertanto si ritiene che il documento citato, ai fini della determinazione dei valori di fondo riferiti alla falda freatica per il sito in oggetto, possa essere considerato un’utile fonte informativa nell’ambito di un più ampio progetto di indagine e caratterizzazione sito-specifica dei valori di fondo ma non possa dirsi esaustivo ai fini della problematica di cui trattasi. Nello studio di cui all’oggetto viene indagato l’acquifero confinato superiore della Pianura Alluvionale Appenninica e i pozzi presi a riferimento in prossimità del sito in oggetto sono caratterizzati da profondità di 70 -100 metri. Si tratta di un corpo idrico diverso rispetto a quello in studio nell’ambito del procedimento di bonifica, per il quale non è possibile effettuare una semplice traslazione di valori in quanto i corpi idrici presentano caratteristiche profondamente diverse, non ultima la soggiacenza e la litologia. Resta fermo che quanto sopra esposto detto costituisce un parere strettamente tecnico-scientifico che dovrà trovare più idoneo riscontro presso la funzione titolare della responsabilità del procedimento. Nello specifico si rileva che per parte del nostro territorio (Forlì-Cesena) le determinazioni funzionali alla valutazione del valore di fondo naturale per il Manganese sono state effettuate in corrispondenza del Corpo Idrico Sotterraneo 0610ER-DQ2-PACS che risulta appunto corpo idrico confinato superiore. Il valore di fondo naturale attribuito all’intero corpo idrico è stato identificato pari a 650 mg/l. Si ricorda inoltre, come citato nel documento, “che la valutazione dei valori di fondo naturale a scala locale deve necessariamente tenere conto degli esiti relativi alle stazioni più prossime alla zona di interesse e occorre verificare che le stazioni di monitoraggio abbiano caratteristiche costruttive e di profondità confrontabili con quelle di interesse a scala di dettaglio. Le stazioni maggiormente prossime al sito contaminato di interesse risultano i pozzi FC 79-01 ed FC55-00 con valori di fondo che per il manganese sono rispettivamente 272 mg/l (Livello di confidenza Alto) e 620 mg/l (Livello Confidenza Medio).”;*
- [...] a seguito delle indagini condotte e dei successivi approfondimenti analitici effettuati in pozzi e piezometri presso il sito in oggetto in considerazione dei mezzi a disposizione di questo servizio ed allo stato attuale della conoscenza dell’acquifero, non è possibile identificare il responsabile dell’inquinamento rilevato né riconoscere, nei dati presentati un eventuale fondo naturale per i parametri ferro e manganese o una contaminazione diffusa per i parametri organoclorurati.”;*

Rilevato che, alla luce delle indagini svolte, la matrice ambientale “acque sotterranee” afferente il sito in oggetto risulta interessata da superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. complessivamente per i parametri “solfati”, “ferro”, “manganese”, “selenio”, “triclorometano (cloroformio)”, “cloruro di vinile”, “bromodichlorometano”, “1,2 dicloropropano”, “tricloroetilene”, “1,1 dicloroetilene”;

Richiamato il combinato disposto di cui all’art. 244, comma 2. e all’art. 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che individuano nella Provincia il soggetto che, ricevuta la comunicazione di cui ai rispettivi comma 1. e comma 2., sentito il Comune ed effettuate le opportune indagini atte ad identificare il soggetto responsabile della potenziale contaminazione, diffida con Ordinanza motivata tale soggetto a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del suddetto Decreto;

Richiamata, altresì, la Convenzione sottoscritta tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpa, stipulata in attuazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 85. della L. 56/2014 e dell’art. 15, comma 9. della L.R. 13/2015, nella quale, relativamente alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti), si conviene che le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da Arpa che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata;

Preso atto, pertanto, che il suddetto Servizio Territoriale ha escluso, allo stato attuale della conoscenza, che la responsabilità della potenziale contaminazione accertata in riferimento alla matrice ambientale “acque

sotterranee” sia da ricondurre alle attività che la Società La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. svolge in sito e che non risulta possibile identificare il responsabile della potenziale contaminazione storica accertata in corrispondenza del sito in oggetto;

Ferma restando la necessità per questa Arpae – SAC di Forlì-Cesena di avviare e concludere il procedimento amministrativo in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 244, comma 2. e 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l’identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione storica accertata in sito;

Ritenuto che il Comune di Cesena debba essere considerato soggetto interessato ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 244 comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il quale dispone che, qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono adottati dall’amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall’articolo 250;

Ritenuto, altresì, che la Società La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. (in qualità di gestore del sito) e la Società Rosa S.r.l. (in qualità di proprietario del sito) debbano essere considerate soggetti interessati ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 244, comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il quale dispone che l’ordinanza di cui al comma 2. è comunque notificata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 253 del medesimo Decreto, anche al proprietario del sito interessato dalla situazione di potenziale contaminazione, ubicato in Via Cervese, 364 – Cesena, individuato al Foglio 98, particelle nn. 112, 2454, 2855, 2561 e 2562 del Catasto Terreni/Fabbricati del medesimo Comune;

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra esposto, con nota del 21.05.2020, PG/2020/74266, l’Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali Specifiche di Arpae – SAC di Forlì-Cesena:

- **ha comunicato formalmente l’avvio** presso il medesimo Servizio di Arpae **del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 244, comma 2. e 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., finalizzato all’identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione storica** accertata in sito a carico della **matrice ambientale “acque sotterranee”** e **alla definizione del prosieguo del procedimento di bonifica** ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Bonifica da parte dell’amministrazione**), fatta salva la facoltà riconosciuta alla Società La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. e alla Società Rosa S.r.l. di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito, rispettivamente, di sua disponibilità e di sua proprietà, in conformità a quanto previsto all’art. 245, comma 2. del medesimo Decreto Legislativo;
- ha precisato che è facoltà dei soggetti interessati trasmettere ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena, **entro 30 giorni (cioè entro il 20.06.2020)**, eventuali memorie scritte e documentazione pertinenti all’oggetto ai sensi del predetto art. 10, comma 1., lettera b) della Legge n. 241/90 e s.m.i.. Decorso il termine temporale sopra indicato, disposto in conformità a quanto stabilito dall’art. 2, comma 2. del Legge n. 241/90 e s.m.i. e dall’art.103 del D.L. “Cura Italia” e s.m.i., questa Arpae – SAC di Forlì-Cesena, valutati gli eventuali contributi presentati dai soggetti interessati, concluderà l’istruttoria del procedimento ai sensi degli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che ad oggi non risultano pervenute memorie scritte e documentazione pertinenti all’oggetto ai sensi del predetto art. 10, comma 1., lettera b) della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che, in conformità al disposto di cui all’art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha svolto indagini al fine di individuare il responsabile dell’evento di potenziale contaminazione verificatosi;

Sentito il Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena per l’ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite, in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell’indagine, ad oggi conosciuti, non costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

Ritenuto che dall'esame dei documenti agli atti non siano emersi elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti e richiamate le predette valutazioni;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere all'emissione del presente provvedimento, in conformità al disposto di cui all'art. 250, comma 1. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che stabilisce che *"Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. [...]"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo V della Parte Quarta *"Bonifica di siti contaminati"*;

Visto l'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed in particolare, il comma 3. che dispone che *"L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253."*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 99/2015 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa e di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpa Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall' 01.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;

Dato atto che l'istruttore tecnico Dr.ssa Valentina Calò e il Titolare dell'Incarico di Funzione *"Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)"* Dr. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Titolare dell'Incarico di Funzione *"Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)"* Dr. Elmo Ricci;

D E T E R M I N A

ai sensi del combinato disposto dall'art. 244, comma 4. e dell'art. 250, comma 1. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che:

- 1. le procedure operative ed amministrative e gli interventi di cui all'art. 242 del suddetto Decreto Legislativo, necessari nell'ambito del procedimento di bonifica attivato dalla Società La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. (attuale gestore dello stabilimento, non responsabile) con nota del 16.01.2018, acquisita al PGFC/2018/1061 del 19.01.2018, relativo all'accertamento di una situazione di **potenziale contaminazione storica** accertata a carico della matrice ambientale **"acque sotterranee"****

afferente l'area dello stabilimento alimentare denominato **"La Cesenate" sito di Via Cervese 364 – Cesena**, dovranno essere realizzate d'ufficio dal Comune di Cesena, e ove questo non provveda, dalla Regione Emilia-Romagna, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate;

RICHIAMA

l'art. 253, comma 1., comma 2., comma 3. e comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che dispone quanto di seguito riportato:

1. *"Gli interventi [...] costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'art. 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica";*
2. *"Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile";*
3. *"Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità";*
4. *"In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito";*

AVVERTE

1. che Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena è incaricato di far osservare la presente ordinanza. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applica la sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale;
2. che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee se non provvede alla bonifica in conformità al Progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti, è sottoposto alle sanzioni previste dall'art. 257 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DICHIARA CHE

1. che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte della dirigente di Arpae – SAC di Forlì-Cesena o chi ne fa le veci;
2. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
3. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si dà atto che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, l'istruttore tecnico Dr.ssa Valentina Calò e il Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo al presente atto, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012.

Si dà atto, altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso, nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla notifica dell'atto stesso.

Notifica il presente provvedimento:

- al **Comune di Cesena – Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio** – Piazza del Popolo, 12 – Cesena;
- alla **Regione Emilia-Romagna – Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali** – Viale della Fiera, 8 – Bologna.

Lo trasmette, inoltre, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Epidemiologia di Cesena e alla Prefettura di Forlì-Cesena – Ufficio Territoriale del Governo di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

Il presente atto viene notificato, infine:

- alla **Società La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A.** – Via Cervese, 364 – Cesena, in qualità di attuale gestore dello stabilimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- alla **Società Rosa S.r.l.** – Via Cervese, 364 – Cesena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in qualità di proprietaria del terreno e degli immobili ubicati nell'area afferente lo stabilimento alimentare denominato "La Cesenate" sito di Via Cervese 364 – Cesena, individuata al Foglio 98, particelle nn. 2454, 2855, 2868 e 2869 del Catasto Terreni/Fabbricati del medesimo Comune, in corrispondenza della quale sono stati accertati i superamenti delle CSC di cui alla Tabella 2, dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., conformemente a quanto disposto dall'art. 244, comma 3. del medesimo Decreto Legislativo.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Area Autorizzazioni e Concessioni Est
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.